LA LINEA DELLA CASSAZIONE

L'IRRILEVANZA DEL FATTO

Nell'ambito del Dlgs 23/2015, l'insussustenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione sulla sproporzione del licenziamento, comprende non solo i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua metarialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.
Cassazione, sentenza 12174/2019

IL PESO DISCIPLINARE

L'assoluta irrilevanza sul piano disciplinare della condotta della lavoratrice consente di ritenere che nella specie, correttamente si è concluso per l'insussistenza stessa di una condotta che violasse regole prestabilite o si ponesse in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione lavorativa, suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente
Cassazione, sentenza 30430/2018

IL FATTO NON ILLECITO

L'insussistenza del fatto contestato, di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della legge 92/2012, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceità, sicché, in tale ipotesi, si applica la tutela reintegratoria "attenuata".
Cassazione, sentenza 13383/2017

L'IRRILEVANZA GIURIDICA

L'insussistenza del fatto di cui all'articolo 18 della legge 300 del 1970, come modificato dalla legge 92/2012, comprende anche l'ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria.
Cassazione, sentenza 20540/2015

LA LINEA OPPOSTA

Posto che, dopo la riforma Fornero, va tenuta distinta dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo di recesso, la reintegrazione postula la verifica dell'insussistenza del fatto materiale addotto a fondamento del licenziamento, che si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, di esso, senza margini per valutazioni discrezionali.
Cassazione, sentenza 23669/2014